



## MINISTERO DELLE FINANZE

ISPETTORATO COMPARTIMENTALE DELLE TASSE  
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARIdi N A P O L I

§ Ispettore Superiore M. de Pippo)

Protocollo N. 8Allegati N. variCampobasso 28 Gennaio 1966 19Al 1° On.leISPETTORATO COMPARTIMENTALE TASSE  
E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI  
N A P O L IRisposta al f. del 18 Gennaio 1966Div.          - Sez.          - N. 288OGGETTO: Ufficio del Registro di Campobasso -Fiume Biferno - Derivazione d'acqua all'E.N.E.L. giàS.E.D.A.C. - Centrale Precettoressa - Art.15/49 di II  
Ctg. Demanio -

In evasione alla nota sopra citata, riferisco :

Presso l'Ufficio del Registro di Campobasso risulta iscritto l'ART.15/49 già in testa alla Società Elettrica della Campania e successivamente, in virtù della Legge 6/12/1962 N° 1643, in testa all'E.N.E.L. per canoni derivazioni d'acqua dal Fiume Biferno per uso della Centrale elettrica "Precettoressa".

Detto articolo venne iscritto addì 13/11/1940, giusta comunicazione senza data del Corpo Reale del Genio Civile di Campobasso, (All.A) debitamente regolarizzato con il disciplinare dello stesso Corpo del Genio Civile di Campobasso in data 10/12/40 (All.B) e con Decreto in data 2/6/1941 del Ministero dei LL.PP. Direzione Generale acque ed impianti elettricie registrato alla Corte dei Conti addì 2.8.1941 Reg.17 LL.PP. Foglio N° 143 (All.C).

Per effetto del disciplinare e del Decreto di affidamento in parola, il canone originario fu determinato in £. 7.040 annue così distinte :

£. 5.312 per maggior potenza concessa in sanatoria e  
£. 1.728 per il riconoscimento della potenza di uso antico.  
A seguito delle varie disposizioni di adeguamento appresso indicate, il predetto canone si sarebbe dovuto determinare come segue e così come messo in evidenza con verbale di verifica N°187 in data 6.9.1954 dell'Ispettore Russo Pasquale che fece analogha annotazione anche in calce all'Articolo di carico in esame.

- 1) dal 1 Gen.1947 al 31 Dic.1948.... £. 70.400 annue (DL.7.1.47 N.24 <sup>X10</sup>)
- 2) dal 1 Gen.1949 al 31 Gen.1962.... £. 281.600 annue (L.21.1.49 N.8)
- 3) dal 1 Feb.1962 in poi..... £. 563.200 annue (L.21.12.61 N. 1501) <sup>X2</sup>

L'Ufficio, invece, operò gli aumenti di cui è detto sul solo canone di £. 5.312 e pertanto, per i periodi sopra indicati furono riscosse le seguenti somme :

- 1) dal 1 Gen.1947 al 31 Dic.1948.... £. 53.120 annue
- 2) dal 1 Gen.1949 al 31 Gen.1962.... £. 212.480 annue
- 3) dal 1 Feb.1962 in poi ..... £. 484.960 annue

Gieva subito sottolineare che l'Ufficio effettuò il primo aumento dal 1 Gennaio 1947 al 31.12.1948, di cui all'Art.2 del predetto Decreto Legge C.P.S. 7.1.1947 N° 24 in seguito ad esplicito invito della Intendenza di Finanza di Campobasso, giusta nota N° 15947/2D del 6.9.1948, (All.D) limitatamente, però, torna opportuno ripeterle, al canone di £. 5.312, relativo alla maggior potenza concessa in sanatoria e trasmise la copia letterale dell'Articolo di carico aggiornato alla stessa Intendenza, così come era stato richiesto con la precitata Intendentizia N° 15947/2D del 6/9/1948 (All.D). Una volta in possesso della copia letterale "de quo", nessun rilievo venne mosso all'Ufficio del Registro di Campobasso dalla competente Intendenza di Finanza, la quale, invece, - a parere del referente - avrebbe dovuto tener presente il pronunciato del Superiore Ministero - 3° punto, ultimo capoverso - comunicato al l'Ufficio dalla stessa Intendenza con nota N° 1808/2D del 18/2/43 (All.E), che recita :

- " La Società chiede poi le riduzioni di cui al "
- " D.M.L. 10/5/1934 sull'altro predetto canone "
- " relativo alla parte di utenza riconosciuta - "
- " annue £. 1728 decorrente dal 1.7.1924 - e si "
- " provvedere "

L'Intendenza, peraltro, nel dare le disposizioni, di cui oggetto è la predetta ministeriale, invitava l'Ufficio - penultimo comma della precitata Intendentizia N° 1808/2D del 18/2/1943 (All.E) - a restituire :

- " la acclusa copia letterale dell'ART.49 anno "
- " tata, in conformità della originale partita di "
- " credito, degli estremi di pagamento del saldo "
- " e completata, nel testo descrittivo, della for "
- " mula relativa al canone afferente alla parte "
- " di utenza riconosciuta con le riduzioni di cui "
- " § al D.M.L. 10/5/1934 N° 26490."

Stando così alle disposizioni impartite dall'Intendenza, l'Ufficio avrebbe dovuto liquidare il canone di £. 1.728, relativo alla parte di utenza riconosciuta, come segue, in base alle riduzioni pre

Canone stabilito ..... £. 1.728

periodo		durata	riduzione	prodotto
dal	al			
1 Lug. 1924	31 Gen. 37	a. 12 m. 7	25 %	
1 Feb. 1937	31 Gen. 38	a. 1 m. =	40 %	5.436,00
1 Feb. 1938	31 Gen. 39	a. 1 m. =	60 %	691,00
1 Feb. 1939	31 Gen. 40	a. 1 m. =	80 %	1.036,80
1 Feb. 1940	31 Dic. 47	a. 7 m. 11	100 %	1.382,40
1 Gen. 1947	31 Gen. 49	a. 2 m. =	(**) 38112	13.680,00
TOTALE .....				58.226,80

(\*\*) decuplicato a norma del D.N. 7 / 1 / 1947 N° 24.

La somma prescritta, quindi, è di complessive £. 868.111,20 date da £. 58.226,20, di cui al prospetto, e £. 809.870, come da conto del l'Ufficio del Registro di Campobasso in data 14/12/1965.

Da quanto innanzi esposto apparirebbe che l'Ufficio si attenne solamente a quanto detto al 3° Punto - ultimo comma - del pronunciamento Ministeriale (All.E), ritenendo di poter soprassedere alla riscossione del canone di £. 1.728 (ridotto e maggiorato come sopra) forse nell'errata convinzione che tale disposizione " si provvederà " lasciasse sospesa la riscossione stessa, senza però tener presente il penultima comma della citata Intendentizia N° 1808/2D (All.E) con la quale si chiedeva la copia letterale dell'articolo di carico annotata, in conformità della originale partita di credito, degli estremi di pagamento del saldo e completata, nel testo descrittivo, della formula relativa al canone afferente alla parte di utenza riconosciuta (£. 1.728) con le riduzioni di cui al D.M.L. 10/5/1934 N° 26490.

Da qui, l'errore: il carico di £. 1.728 (ridotto e maggiorato) fu definitivamente ignorato e dall'Ufficio e dalla competente Intendenza, così come si evince dall'annotazione effettuata dall'Ufficio del Registro in calce all'Art. 49 originarie (All.F):

- " La suddetta Società deve annualmente il canone "
- " anticipato di £. 5.312 come da Intendentizia N. "
- " 1808/2D del 18/2/1943. "

Va, infine, notato che la Intendenza di Finanza di Campobasso, con nota N° 6277/2D in data 10/4/1947 (All.G) ebbe a richiedere lo aggiornamento della partita in esame. Come da annotazione dello Ufficio del Registro di Campobasso, in calce alla Intendentizia citata (All.G), furono trasmesse le copie letterali delle richieste annotazioni.

a L. 5.312.

L'Ufficio del Registro di Campobasso, quale organo esecutivo, in conformità alle norme dettate dall'ART.9 delle Istruzioni sulla Contabilità Demaniale, ha inteso riscuotere le somme che di volta in volta gli venivano date in carico dal predetto Superiore Ufficio, competente, come per legge, agli accertamenti di specie.

Per tutto quanto innanzi esposto, poichè sono stati regolarmente e tempestivamente riscossi i canoni avuti dalle liste di carico, esprimo il parere, per quanto occorrer possa, che nessun addebito di negligenza sia da muovere ai vari contabili responsabili.

Di converso, la mancata riscossione del canone che ne occupa, nella differenza di L. 368.111,20, è da imputarsi a mero errore tecnico.

Rendo gli incarti.

L'ISPETTORE SUPERIORE  
Marco de Pippo

